

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 19 DEL 17 MAGGIO 2024

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **NOVITA' DECRETO COESIONE**

Sulla Gazzetta Ufficiale 105 del 7 maggio 2024 è stato pubblicato il cd. "Decreto Coesione" il Decreto-legge n. 60 rubricato "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione". L'entrata in vigore del decreto è stata l'8 maggio 2024. Nella presente scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

- **CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE PER SOGGETTI ISA E FORFETTARI**

Sono state fissate le nuove regole dell'accertamento tributario nonché la disciplina del concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni (soggetti ISA e contribuenti forfettari) titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo e residenti nel territorio dello Stato. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

- **NOVITÀ LOCAZIONI BREVI: I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 10/E/2024**

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 10.05.2024 ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina delle locazioni brevi, oggetto di modifica nella "Legge di Bilancio 2024". Nella presente scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

- **IL REGIME DEL MARGINE E METODO FORFETTARIO: CALCOLO DEL MARGINE AI FINI IVA E ADEMPIMENTI**

Il regime del margine è un regime speciale Iva applicato ai beni usati, agli oggetti d'arte, da collezione o antichità. Esso permette ai soggetti passivi che vendono tali beni di non applicare l'IVA sul prezzo totale, ma soltanto sulla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto del bene (margine di profitto). Esistono tre differenti metodi di calcolo del c.d. "margine": analitico, forfetario e globale.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" esaminiamo il metodo forfetario, applicabile solo in specifici casi normativamente previsti, con il quale il margine viene determinato attraverso l'applicazione di una percentuale forfetaria prestabilita dalla legge al prezzo di vendita del bene usato.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 17.05.2024 AL 31.05.2024**

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Fondo Rotativo Turismo: domanda d'agevolazione dal 1.07 per alberghi e altri

È stato pubblicato l'avviso del 7 maggio del Ministero del Turismo per accedere all'agevolazione "Fondo Rotativo Imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo". Possono presentare domanda di agevolazione:

- ◆ le imprese alberghiere,
- ◆ le imprese che esercitano attività agrituristica,
- ◆ le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta,
- ◆ nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Tali soggetti devono gestire o essere proprietari di immobili oggetto dei seguenti interventi:

- ◆ interventi di incremento dell'efficienza energetica;
- ◆ interventi di riqualificazione antisismica e delle barriere architettoniche;
- ◆ interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o installazione di manufatti leggeri,
- ◆ interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
- ◆ interventi per la digitalizzazione
- ◆ interventi di acquisto/rinnovo di arredi.

La domanda di concessione degli incentivi potrà essere presentata a partire dalle ore 12:00 del giorno 01/07/2024 alle ore 12:00 del giorno 31/07/2024, e deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la Procedura informatica messa a disposizione da Invitalia, accessibile dal sito www.invitalia.it.

Esenzione IMU 2024 terreni agricoli montani: elenco dei comuni

Il 17 giugno scade il termine per pagare l'acconto IMU 2024, l'imposta municipale propria, dovuta per il possesso di:

- ◆ fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9,
- ◆ aree fabbricabili,
- ◆ terreni agricoli,

ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

Il contribuente consultando la Circolare n 19/1993 del Ministero delle Finanze potrà verificare se il proprio terreno agricolo è contenuto nell'elenco allegato e quindi esente dall'IMU. Tale circolare è stata integrata dalla Circolare n 1/2024 del MEF.



Detentore di alloggio: detraibilità delle spese di ristrutturazione

Con la Risposta a interpello n 102 del 13 maggio viene chiarito quando spetta la detrazione per le spese di ristrutturazione del patrimonio edilizio dell'alloggio gratuito assegnato ad un militare dal suo Comando di appartenenza. Nel caso di specie, l'atto di assegnazione dell'alloggio con determina sottoscritta dal Comandante costituisce titolo idoneo di detenzione dell'unità immobiliare, in quanto idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale. Pertanto, l'Istante potrà fruire per le spese sostenute, della detrazione in oggetto.

Modello attestazione natanti ITA in acque

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 110 del 13 maggio il decreto del 2 maggio del MIT con l'approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'attestazione del possesso e della nazionalità italiana dei natanti da diporto che navigano in acque territoriali straniere.

Si ricorda che i soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, possono attestare il possesso, la nazionalità e i dati tecnici dell'unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, che attesti il possesso e la nazionalità del natante, rilasciata conformemente al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Dalla data del presente provvedimento è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 gennaio 2024, n. 9.

Credito 5.0 cumulabile con la Nuova Sabatini

Il MIMIT ha pubblicato alcune nuove FAQ nella sezione della agevolazione nota come Nuova Sabatini, e in particolare risponde ad un quesito che chiede se la misura sia cumulabile con il nuovo credito transizione 5.0. Si ricorda che la misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l'agevolazione, rivolta alle micro, piccole e medie imprese (PMI), messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.

L'agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Ciò riepilogato con una FAQ del 13 maggio, veniva chiesto se la nuova sabatini sia cumulabile con il credito 5.0 di nuova istituzione.

Il MIMIT specifica che il credito di imposta in questione non costituisce un aiuto di Stato, pertanto, è "cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto".

Le novità su voto plurimo e dematerializzazione delle quote

Il 12 marzo 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 60 la versione definitiva della Legge numero 21 del 5 marzo 2024. I principali interventi in tema di diritto societario presentati dalla Legge 21/2024 sono essenzialmente due, riconducibili a:



- ◆ dematerializzazione delle quote di SRL: anche le quote di SRL, come da tempo avviene per le SPA quotate sui mercati regolamentati, possano essere emesse in forma dematerializzata. Una misura del genere ha due obiettivi: da un lato quello di favorire la circolazione (in termini di investimento, disinvestimento e trasferimento) delle quote di SRL, grazie al fatto che viene meno il passaggio notarile; dall'altro lato, favorire la raccolta di capitali tramite il collocamento di quote societarie anche attraverso l'utilizzo di piattaforme di crowdfunding.
- ◆ voto plurimo e maggiorato nelle SPA: si porta da tre a dieci il numero massimo di voti che può essere assegnato dallo statuto sociale alle azioni a voto plurimo. Introdotta anche la possibilità che lo statuto sociale preveda il raddoppio dei diritti di voto esercitabili per ogni azione posseduta dallo stesso soggetto per un periodo di almeno 24 mesi, che può essere ulteriormente incrementato di un voto ogni 12 mesi di successivo possesso ininterrotto, fino ad un massimo di 10 voti per azione.

Lo Studio 42-2024/I del Consiglio nazionale del Notariato, pubblicato il 9 aprile 2024, analizza in termini più tecnici le misure previste in tema di dematerializzazione delle quote di SRL, facendo alcune precisazioni tecniche.

Rimborso IVA su ristrutturazione bene di terzi

La Cassazione, con la sentenza n. 13162 del 14 maggio ha riconosciuto il diritto al rimborso dell'IVA assolta su opere di ristrutturazione aventi a oggetto beni di proprietà di terzi.

La suprema corte, in sintesi, ha affermato il seguente principio *«L'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto al rimborso dell'IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta»*.

Legge sull'Oblio oncologico a breve l'attuazione

È stata pubblicata lo scorso 18 dicembre la legge n. 193 del 7 dicembre 2023 finalizzata a contrastare la discriminazione verso le persone precedentemente affette da malattie oncologiche, introducendo il concetto di "diritto all'oblio oncologico". Questo diritto permette agli individui guariti da un certo periodo di tempo, (che sono quasi un milione oggi in Italia), di non rivelare la propria pregressa condizione di salute, evitando le attuali discriminazioni in ambito lavorativo, economico e sociale, per quanto riguarda, ad esempio:

- ◆ l'erogazione di mutui e finanziamenti o le condizioni economiche per le assicurazioni,
- ◆ le adozioni e
- ◆ l'accesso a concorsi pubblici o posti di lavoro in genere

La legge è in vigore dal 2 gennaio 2024 ma per l'applicazione pratica delle tutele si attendevano due decreti ministeriali:

- ◆ il primo, pubblicato il 24 aprile 2024 riguarda l'esatta tempistica prevista per ciascuna patologia;
- ◆ il secondo, in corso di pubblicazione, definisce le modalità operative per ottenere la certificazione dalle strutture sanitarie nazionali o dal medico o pediatra di base e fornisce in allegato

Un modello di istanza che il guarito deve compilare per richiedere il certificato, con l'informativa sul trattamento dei dati personali. Un fac-simile del certificato di attestazione dell'avvenuto oblio oncologico, che verrà rilasciato ai guariti.



Bonus maternità atlete confermato per il 2024

Il bonus maternità per le sportive non professioniste è stato rifinanziato per il 2024 con l'art 7 del decreto del ministro per lo sport dell'11 aprile 2024 in attesa di pubblicazione. Si riconferma l'importo di 1000 euro mensili e la durata di 12 mesi prevista già nel 2023. I requisiti per l'accesso sono:

- ◆ svolgimento nell'attuale o nella precedente stagione sportiva, in forma esclusiva o prevalente di un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal CONI o dal CIP
- ◆ assenza di redditi da altra attività superiori a 15.000,00 euro lordi annui;
- ◆ assenza di altre tutele
- ◆ partecipazione negli ultimi cinque anni a una olimpiade o a campionato o coppa del mondo o europeo OPPURE aver fatto parte almeno una volta negli ultimi cinque anni di una selezione nazionale OPPURE aver preso parte, per almeno due stagioni sportive, a un campionato nazionale federale.
- ◆ aver interrotto la propria attività sportiva.

Concludiamo informando che dalle ore 12.00 del 15 maggio, è possibile consultare gratuitamente presso il sito del MIMIT l'Albo dei certificatori del credito d'imposta in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica di cui all'art. 2 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023.



NOVITÀ DECRETO COESIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2024 è stato pubblicato il cd. "Decreto Coesione" il Decreto-legge n. 60 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione". L'entrata in vigore del decreto è stata **l'8 maggio 2024**. Nella presente scheda ne riepiloghiamo la disciplina.


NOVITÀ DECRETO COESIONE	
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LE TECNOLOGIE STRATEGICHE PER L'EUROPA E DEL FONDO PER UNA TRANSIZIONE GIUSTA	<p>Si destina la somma di 300 milioni di euro, ai programmi di investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, ◆ realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, ◆ rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici inerenti: <ul style="list-style-type: none"> ✓ tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie "deep tech" ✓ tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette; ✓ biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti. <p>Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione operativa dell'intervento.</p>
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE	<p>Nelle zone logistiche semplificate (ZLS)¹ è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta in relazione agli investimenti in beni strumentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti² ◆ realizzati a decorrere dall'8 maggio 2024 e fino al 15 novembre 2024. <p>Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli.</p>
AUTO IMPIEGO NEL CENTRO-NORD ITALIA	<p>In materia di autoimpiego nei territori del centro-nord Italia, sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali ◆ non localizzate nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

¹ istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

² di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023 n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162



Tali attività devono essere avviate:

in forma individuale	mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale
in forma collettiva	mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti.  Per espressa previsione, alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli destinatari dell'intervento fermo restando, in tal caso, l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti destinatari.

Sono destinatari dell'intervento:

- ◆ **i giovani di età inferiore ai 35 anni**
- ◆ e in possesso di uno dei **seguenti requisiti**:
 - a. in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione³
 - b. inoccupati, inattivi e disoccupati;
 - c. disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

- a) erogazione di **servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione** preliminare per l'avvio delle attività di cui sopra definita su base territoriale e di concerto con le regioni interessate;
- b) **tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze** e al supporto dei soggetti destinatari della misura nell'avvio e nello svolgimento delle attività di cui sopra;
- c) **interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi** in favore dei soggetti destinatari della misura per l'avvio delle attività di cui sopra.

Gli interventi di sostegno⁴ sono fruibili, in conformità con le disposizioni sugli aiuti de minimis⁵, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:

- | | |
|----|---|
| a) | un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso , utilizzabile per l' acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività, per un importo massimo di 30.000 euro . |
|----|---|

³ come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027;

⁴ Se le iniziative di cui sopra sono destinate ai **disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi**: tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate; ai **beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro** sono compatibili con l'indennità da essi percepita.

⁵ al regolamento (UE) 2023/2831.




	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="438 192 507 342"> </td> <td data-bbox="507 192 1465 342"> <p>Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 40.000 euro</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 342 507 495">b)</td> <td data-bbox="507 342 1465 495"> <p>un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 495 507 647">c)</td> <td data-bbox="507 495 1465 647"> <p>un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività.</p> </td> </tr> </table>		<p>Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 40.000 euro</p>	b)	<p>un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività.</p>	c)	<p>un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività.</p>
	<p>Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 40.000 euro</p>						
b)	<p>un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività.</p>						
c)	<p>un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività.</p>						
<p>RESTO AL SUD 2.0</p>	<p>Dall'8 maggio 2024, per promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori delle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna è istituita una specifica misura denominata «Resto al SUD 2.0».</p> <p>Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali. Tali attività sono avviate:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="438 1077 639 1182"> <p>in forma individuale</p> </td> <td data-bbox="639 1077 1465 1182"> <p>mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1182 639 1579"> <p>in forma collettiva</p> </td> <td data-bbox="639 1182 1465 1579"> <p>mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti.</p> <p> Per espressa previsione, alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli destinatari dell'intervento fermo restando, in tal caso, l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti destinatari.</p> </td> </tr> </table> <p>Sono destinatari dell'intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i giovani di età inferiore ai 35 anni ◆ e in possesso di uno dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> ✓ in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione ✓ inoccupati, inattivi e disoccupati; ✓ disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL. <p>Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:</p> <p>a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui sopra definita su base territoriale e di</p>	<p>in forma individuale</p>	<p>mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale</p>	<p>in forma collettiva</p>	<p>mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti.</p> <p> Per espressa previsione, alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli destinatari dell'intervento fermo restando, in tal caso, l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti destinatari.</p>		
<p>in forma individuale</p>	<p>mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale</p>						
<p>in forma collettiva</p>	<p>mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti.</p> <p> Per espressa previsione, alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli destinatari dell'intervento fermo restando, in tal caso, l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti destinatari.</p>						



	<p>concerto con le regioni interessate⁶;</p> <p>b) tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti destinatari della misura nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa</p> <p>c) interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti destinatari della misura per l'avvio delle attività di cui sopra.</p> <p>Gli interventi di sostegno sono fruibili, in conformità con le disposizioni sugli aiuti de minimis, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>a) un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività, per un importo massimo di 40.000 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <p>Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 50.000 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale.</p> </div> <p>b) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.</p> <p>c) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento dell'investimento per l'avvio delle attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016</p> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni in commento, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, continuano ad applicarsi le misure Resto al Sud.</p> </div>
<p>INCENTIVI ALL'AUTOIMPIEGO NEI SETTORI STRATEGICI PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE E LA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA</p>	<p>Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, le persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ disoccupate ◆ che non hanno compiuto i trentacinque anni di età ◆ e che avviano sul territorio nazionale: <ul style="list-style-type: none"> ✓ a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ✓ un'attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con apposito decreto ✓ ed operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica,

⁶ in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e con il programma GOL.



	<p>possono chiedere, per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028 uno sgravio. In particolare, per i dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025◆ e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, <p>è possibile richiedere l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzati. Tale esonero:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato◆ non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente,◆ è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni⁷. <p>Le imprese avviate dai soggetti di cui sopra possono richiedere all'INPS un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Tale contributo:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale◆ è liquidato annualmente in forma anticipata◆ non concorre alla formazione del reddito. <p>L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
BONUS GIOVANI	<p>Con l'obiettivo di incrementare l'occupazione giovanile stabile, si prevede l'esonero contributivo totale per 24 mesi per:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ le assunzioni a tempo indeterminato e◆ le trasformazioni di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, <p>effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, di</p> <ul style="list-style-type: none">◆ giovani che non hanno compiuto i 35 anni e◆ che non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. <p>L'esonero spetta nel limite di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzati.</p> <p> Per i datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, il limite massimo mensile è fissato a 650 euro.</p>

⁷ di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216



	<p>Sono esclusi premi e contributi dovuti all'INAIL e resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p>				
<p>BONUS DONNE</p>	<p>Con l'obiettivo di favorire l'occupazione stabile di donne svantaggiate, prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'esonero totale dei contributi previdenziali per 24 mesi ◆ per le assunzioni a tempo indeterminato ◆ effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, di: <table border="1" data-bbox="497 577 1406 871"> <tr> <td data-bbox="497 577 576 745"> <p>a)</p> </td> <td data-bbox="576 577 1406 745"> <p>Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="497 745 576 871"> <p>b)</p> </td> <td data-bbox="576 745 1406 871"> <p>Donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.</p> </td> </tr> </table> <p>Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto (differenza tra il numero dei lavoratori in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti), considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate.</p> <p>L'esonero spetta nel limite di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata.</p>	<p>a)</p>	<p>Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno</p>	<p>b)</p>	<p>Donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.</p>
<p>a)</p>	<p>Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno</p>				
<p>b)</p>	<p>Donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.</p>				
<p>BONUS ZES MEZZOGIORNO</p>	<p>Con l'obiettivo di favorire l'occupazione stabile nelle regioni del Mezzogiorno, si prevede l'esonero totale dei contributi previdenziali per 24 mesi per</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale ◆ effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 ◆ da datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione, ◆ presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno. <p>Le assunzioni devono riguardare soggetti under 35 disoccupati da almeno 24 mesi.</p> <p>L'esonero spetta nel limite di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata.</p> <p>Sono esclusi premi e contributi dovuti all'INAIL e resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p>				
<p>CONDIZIONI E CUMULABILITÀ</p>	<p>Per i tre esoneri sopradescritti operano le stesse condizioni di applicabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ possono essere fruiti anche per <ul style="list-style-type: none"> ✓ i soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato presso un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero e 				



✓ precedente contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come rapporto ordinario.

- ♦ Ne hanno diritto i **datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali** per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi;
- ♦ **L'eventuale licenziamento** per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un altro lavoratore con la stessa qualifica nella stessa unità, **nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero** e il recupero del beneficio già fruito.

Con riguardo alla **cumulabilità** la norma prevede che:

- ♦ gli sgravi **non siano cumulabili con altri esoneri** o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente
- ♦ siano **invece cumulabili, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione (super-deduzione IRES), per le nuove assunzioni.**

Per le **modalità applicative** si attende un decreto del Ministero del lavoro e la relativa circolare di istruzioni INPS.

Necessaria in tutti i casi l'autorizzazione della Commissione europea.

RIEPILOGO INCENTIVI OCCUPAZIONE DEL DL COESIONE					
	Requisiti	% Sgravio e importo massimo mensile	Durata	Regioni interessate	Esclusioni
BONUS GIOVANI	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Età inferiore a 35 anni ♦ Primo contratto a tempo ind. 	100% 500 euro	24 mesi	tutte	Lavoro domestico Apprendistato
BONUS DONNE	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Donne disoccupate da 24 mesi ovunque residenti ♦ Donne disoccupate da 6 mesi residenti nelle regioni Zes 	100% max 650 euro	24 mesi	tutte	
BONUS ZES MEZZOGIORNO	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Età inferiore a 35 anni ♦ Primo contratto a tempo indet. ♦ Datori di lavoro con 	100% 650 euro	24 mesi	Abruzzo Molise Puglia Basilicata Campania Calabria	Posizioni dirigenziali



		max 10 dipendenti			Sicilia Sardegna	
ISCRIZIONE PERCETTORI DELLA NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO E DI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NEL SISTEMA INFORMATIVO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA	<p>I percettori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI). ◆ e quelli di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL)⁸, <p>sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ iscritti d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)⁹ ◆ sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. <p>A tal fine, potranno essere precompilate le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o presso le banche dati detenute da amministrazioni o enti pubblici, fermo restando la possibilità di integrazione e rettifica da parte dell'interessato.</p> <p>I Centri per l'impiego individuano, anche per il tramite della piattaforma presente nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, le offerte di lavoro più congrue.</p> <p>All'interno del SIISL sono inserite anche le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su piattaforme pubbliche nazionali e internazionali, e al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, sono utilizzati gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale.</p>					
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL LAVORO SOMMERSO	<p>L'articolo interviene in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso, modificando le sanzioni nel caso di mancata verifica della congruità dell'incidenza della manodopera nei lavori edili di cui al D.M. n. 143/2021. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva ◆ si modificano i valori complessivi degli appalti, pubblici e privati, al di sopra dei quali tali sanzioni vengono applicate. La norma: <ul style="list-style-type: none"> ✓ elimina la soglia minima per i lavori pubblici, ✓ sostituisce a 70.000 euro la soglia prevista per i lavori privati. 					

⁸ di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,

⁹ di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85





CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE PER SOGGETTI ISA E FORFETTARI

Sono state fissate le nuove regole¹⁰ dell'accertamento tributario nonché la **disciplina** del **concordato preventivo biennale** per i **contribuenti di minori dimensioni** (soggetti ISA e contribuenti **forfettari**):

- ◆ titolari di **reddito di impresa** e di **lavoro autonomo**;
- ◆ **residenti** nel territorio dello **Stato**.


In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE PER SOGGETTI ISA E FORFETTARI					
REQUISITI DI ACCESSO PER I SOGGETTI ISA	<p>Possono accedere all'istituto del concordato i contribuenti che applicano gli ISA e che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta dall'Amministrazione finanziaria¹¹, presentano l'assenza/estinzione (entro lo stesso termine di accettazione della proposta) di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ debiti tributari amministrati dall'Agenzia delle Entrate, ovvero ◆ contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, <p>di importo complessivamente pari o superiore ad euro 5.000 (compresi interessi e sanzioni).</p> <p> Non concorrono al limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici, secondo le specifiche disposizioni applicabili.</p> <p>Sono invece esclusi i contribuenti che:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0; text-align: center;">a)</td> <td>non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo ad effettuare tale adempimento</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0; text-align: center;">b)</td> <td>siano stati condannati (o abbiano patteggiato) per un reato in materia di imposte sui redditi o IVA o per altri reati in materia finanziaria specificamente previsti</td> </tr> </tbody> </table>	a)	non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo ad effettuare tale adempimento	b)	siano stati condannati (o abbiano patteggiato) per un reato in materia di imposte sui redditi o IVA o per altri reati in materia finanziaria specificamente previsti
a)	non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo ad effettuare tale adempimento				
b)	siano stati condannati (o abbiano patteggiato) per un reato in materia di imposte sui redditi o IVA o per altri reati in materia finanziaria specificamente previsti				
EFFETTI ACCETTAZIONE PROPOSTA	<p>L'accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato.</p> <p> L'accettazione della proposta da parte degli enti indicati nella normativa obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo – previa comunicazione al contribuente – delle somme non versate relative alle imposte</p>				

¹⁰ Sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.02.2024 pubblicato il D.lgs. 13/2024.

¹¹ Proposta necessaria "per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive" (art. 7, comma 1 del D.lgs. 13/2024).



	<p>dovute a seguito della adesione al concordato, ferma restando l'applicazione del trattamento sanzionatorio (penalità pari al 30%¹²) e la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso¹³.</p> <p>Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti a effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;◆ la comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli ISA. <p>Al termine del biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti per l'accesso al concordato ed in assenza delle cause di esclusione, l'Agenzia delle Entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire negli stessi termini.</p>
REDDITO IMPRESA E LAVORO AUTONOMO OGGETTO DI CONCORDATO	<p>Il reddito di lavoro autonomo, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente per il concordato viene determinato secondo la normativa di riferimento¹⁴.</p> <p>Il reddito della proposta di concordato non considera i valori relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ plusvalenze e minusvalenze;◆ redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone, associazioni¹⁵. <p> Di fatto, quindi, la definizione del reddito di lavoro autonomo considera solo le componenti c.d. "ordinarie" ed esclude eventuali plusvalenze e minusvalenze.</p> <p>Inoltre,¹⁶ al reddito concordato va aggiunto il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi derivanti dalle predette partecipazioni¹⁷, tutte componenti che determinano una variazione del reddito concordato.</p> <p>Il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente per il concordato è individuato secondo le regole ordinarie del TUIR, ovvero a seconda del tipo di contabilità adottata (ordinaria o semplificata), senza però considerare i valori relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ plusvalenze e sopravvenienze attive nonché minusvalenze e sopravvenienze passive;◆ redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in<ul style="list-style-type: none">✓ società di persone, associazioni professionali¹⁸, ovvero in✓ società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee¹⁹ e le società cooperative

¹² Ex art. 13, comma 1 del D.lgs. 471/1997.

¹³ Art. 13 del D.lgs. 472/1997.

¹⁴ Dall'art. 54, comma 1 del TUIR.

¹⁵ Di cui all'art. 5 del TUIR.



¹⁶ Art. 15, comma 2 del D.lgs. 13/2024.

¹⁷ Di cui all'art. 5 del TUIR.

¹⁸ Di cui all'art. 5, TUIR.

¹⁹ Di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001.



	<p>europee²⁰ residenti nel territorio dello Stato²¹.</p> <p>Come stabilito per il reddito di lavoro autonomo, il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, nonché i redditi derivanti dalle predette partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato, secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni ad esse applicabili</p> <p> Da notare in ogni caso che, sia per il lavoro autonomo che per l'impresa, il reddito assoggetto a imposizione non può essere inferiore a euro 2.000.</p>		
<p>VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA OGGETTO DI CONCORDATO</p>	<p>Il valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP proposto al contribuente ai fini del concordato è individuato con riferimento alla relativa normativa applicabile²².</p> <p>Anche per la determinazione della base imponibile IRAP non occorre considerare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le plusvalenze e sopravvenienze attive, nonché ◆ le minusvalenze e sopravvenienze passive. <p>Anche in questo caso, il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordata, ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di euro 2.000.</p>		
<p>RILEVANZA DELLE BASI IMPONIBILI CONCORDATE</p>	<p>Non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dei contributi previdenziali obbligatori eventuali:</p> <table border="1" data-bbox="611 1234 1294 1346" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">maggiori o minori redditi effettivi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">maggiori o minori valori della produzione netta effettivi</td> </tr> </table> <p>rispetto a quelli oggetto della proposta di concordato.</p> <p> Il contribuente può comunque versare i contributi sul reddito effettivo, se di importo superiore a quello concordato, in modo da salvaguardare la propria posizione pensionistica.</p> <p>L'adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA (la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie²³).</p> <p>In presenza di circostanze eccezionali che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti il 50% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.</p>	maggiori o minori redditi effettivi	maggiori o minori valori della produzione netta effettivi
maggiori o minori redditi effettivi			
maggiori o minori valori della produzione netta effettivi			
<p>DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI</p>	<p>Con riferimento ai periodi d'imposta oggetto di concordato, l'acconto delle imposte sui redditi/Irap è calcolato sulla base dei redditi e del valore della</p>		

²⁰ Di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003.

²¹ Società ed enti di cui all'art. 73, comma 1 del TUIR.

²² Ossia gli artt. 5, 5-bis e 8 del D.lgs. 446/1997.

²³ In quanto si tratta di un tributo che si basa sul principio di "effettività" delle cessioni e prestazioni.



	<p>produzione netta concordati; la determinazione degli acconti risulterà quindi influenzata dal "reddito concordato".</p> <p>Diversamente, l'eventuale adesione al concordato preventivo biennale non condiziona la determinazione dell'eventuale saldo delle imposte sui redditi/IRAP, in quanto lo stesso è calcolato sul reddito del periodo d'imposta precedente il biennio concordatario.</p> <p>Per il primo periodo d'imposta di applicazione del concordato preventivo biennale, qualora l'acconto sia versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato, e ◆ quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. 				
<p>CESSAZIONE DEL CONCORDATO</p>	<p>Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:</p> <table border="1" data-bbox="443 837 1458 1070"> <tr> <td data-bbox="443 837 507 1021"> <p>1)</p> </td> <td data-bbox="507 837 1458 1021"> <p>il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo ISA</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1021 507 1070"> <p>2)</p> </td> <td data-bbox="507 1021 1458 1070"> <p>il contribuente cessa l'attività</p> </td> </tr> </table>	<p>1)</p>	<p>il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo ISA</p>	<p>2)</p>	<p>il contribuente cessa l'attività</p>
<p>1)</p>	<p>il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo ISA</p>				
<p>2)</p>	<p>il contribuente cessa l'attività</p>				
<p>DECADENZA DEL CONCORDATO</p>	<p>Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi d'imposta nei seguenti casi:</p> <table border="1" data-bbox="443 1184 1458 1845"> <tr> <td data-bbox="443 1184 1458 1469"> <p>a seguito di accertamento, nei periodi d'imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'esistenza di attività non dichiarate, oppure ◆ l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, <p>per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità specificatamente indicate dal Decreto²⁴</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1469 1458 1659"> <p>a causa della modifica o integrazione del modello Redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1659 1458 1760"> <p>esistenza di debiti tributari di importo superiore a euro 5.000, ovvero la ricorrenza di una delle cause di esclusione</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1760 1458 1845"> <p>omissione del versamento delle imposte relative ai redditi/IRAP dovute a seguito di adesione al concordato preventivo biennale</p> </td> </tr> </table>	<p>a seguito di accertamento, nei periodi d'imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'esistenza di attività non dichiarate, oppure ◆ l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, <p>per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità specificatamente indicate dal Decreto²⁴</p>	<p>a causa della modifica o integrazione del modello Redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato</p>	<p>esistenza di debiti tributari di importo superiore a euro 5.000, ovvero la ricorrenza di una delle cause di esclusione</p>	<p>omissione del versamento delle imposte relative ai redditi/IRAP dovute a seguito di adesione al concordato preventivo biennale</p>
<p>a seguito di accertamento, nei periodi d'imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'esistenza di attività non dichiarate, oppure ◆ l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, <p>per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità specificatamente indicate dal Decreto²⁴</p>					
<p>a causa della modifica o integrazione del modello Redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato</p>					
<p>esistenza di debiti tributari di importo superiore a euro 5.000, ovvero la ricorrenza di una delle cause di esclusione</p>					
<p>omissione del versamento delle imposte relative ai redditi/IRAP dovute a seguito di adesione al concordato preventivo biennale</p>					
<p>CONCORDATO PREVENTIVO PER CONTRIBUENTI FORFETTARI</p>	<p>Oltre che i soggetti ISA possono accedere al concordato preventivo biennale anche i contribuenti che aderiscono al regime forfettario²⁵.</p>				

²⁴ Art. 22, comma 2 del D.lgs. 13/2024.

²⁵ Di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 190/2014.



Non possono però accedere al concordato preventivo biennale i soggetti **forfettari** che:

- ◆ hanno **iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente** a quello cui si riferisce la **proposta** di concordato;
- ◆ hanno **debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a euro 5.000** (compresi interessi e sanzioni);
- ◆ presentano una delle **cause di esclusione** previste per i soggetti **ISA** ossia
 - ✓ **mancata presentazione del modello Redditi** in relazione ad **almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti** a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo ad effettuare tale adempimento (ad esempio 2021, 2022, 2023 per il 2024);
 - ✓ **condanna** per i reati di **false comunicazioni sociali, riciclaggio**, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli **ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti** a quelli di applicazione del concordato (2021, 2022, 2023).

Anche per i forfettari vale quanto precisato per i soggetti ISA relativamente alla necessità di dichiarare gli importi concordati e con riguardo alle ipotesi di eventuali somme non versate relative alle **imposte dovute** a seguito della **adesione al concordato**.

L'**indicazione** nella dichiarazione dei redditi di **dati non corrispondenti** a quelli **comunicati**, ai fini della definizione della proposta di concordato, **impedisce l'accesso** al concordato stesso.

Nei periodi del concordato, tali contribuenti sono tenuti agli **ordinari obblighi** – qualora esistenti – **ai fini IVA e delle imposte sui redditi** previsti dal regime forfettario (ad esempio emissione delle fatture per le operazioni effettuate).

Per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario, il **reddito d'impresa e di lavoro autonomo** oggetto di concordato è **determinato** secondo le metodologie previste dalla norma di riferimento²⁶, secondo il quale l'Agenzia delle Entrate:

- ◆ in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente, e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, **elabora il reddito** sulla base di una **metodologia** che **valorizza**, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati, le **informazioni** già nella **disponibilità dell'Amministrazione finanziaria**, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi;
- ◆ tiene conto delle **specifiche attività economiche** e degli **andamenti economici** dei mercati;
- ◆ oltre ai **dati dichiarati dal contribuente**, ne acquisisce **ulteriori** dalle **banche dati** nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria.

²⁶ Art. 9 del D.Lgs. 13/2024.



La metodologia in questione sarà approvata con **decreto** del **Ministro** dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.



Anche per i soggetti forfettari è prevista la **dichiarazione** di un **reddito minimo di euro 2.000**.

Non rilevano parimenti, ai fini della **determinazione** delle **imposte sui redditi** nonché dei **contributi previdenziali obbligatori**, gli eventuali:

- ◆ **maggiori redditi effettivi**, o
- ◆ **minori redditi effettivi**,

rispetto a quelli oggetto di concordato.

Tuttavia, come già visto in precedenza, il contribuente può comunque **versare i contributi sul reddito effettivo** se di **importo superiore** a quello **concordato**.

Nella seguente **tabella** si riepilogano **ulteriori regole** di **applicazione** del **concordato preventivo** per i **forfettari**.

CESSAZIONE IN CASO DI MINORI REDDITI ECCEDENTI IL 50%	In presenza di circostanze eccezionali – individuate con Decreto MEF – che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato, il concordato stesso cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica
DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI	L'acconto delle imposte sui redditi, quindi anche dell'imposta sostitutiva specifica per il regime in esame (5% o 15%), relativo ai periodi d'imposta oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati. Per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, anche per i soggetti forfettari è previsto il differimento del termine di versamento del saldo e del primo acconto al 31 luglio senza maggiorazione (anziché 30 giugno). Per l'anno d'imposta 2024, se l'acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie
RINNOVO DEL CONCORDATO	Decorso il biennio oggetto di concordato, <ul style="list-style-type: none"> ◆ se non sussistono le cause di esclusione sopraesposte, ◆ l'Agenzia delle Entrate formula, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini previsti





	CESSAZIONE E DECADENZA DEL CONCORDATO	<p>Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfettari;♦ il contribuente cessa l'attività
	DECADENZA	<p>Con riferimento alle cause di decadenza, il D.Lgs 13/2024 rinvia alle ipotesi previste per i soggetti ISA (ove applicabili)</p>



NOVITÀ LOCAZIONI BREVI E I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 10/E/2024

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 10.05.2024 ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina delle locazioni brevi, oggetto di modifica nella "Legge di Bilancio 2024". Nella presente scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

NOVITÀ LOCAZIONI BREVI E I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 10/E/2024

LA DISCIPLINA FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI

Le **locazioni brevi** sono qualificate²⁷ come contratti di locazione d'immobili a **uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni**, inclusi quelli che prevedono le prestazioni dei servizi di:

- ◆ **fornitura di biancheria;**
- ◆ **pulizia dei locali;**

stipulati da **persone fisiche** al di **fuori** dell'esercizio d'**attività d'impresa**, cosa che può avvenire nelle seguenti due modalità alternative:

direttamente

tramite **soggetti**:

- ◆ che esercitano attività d'**intermediazione immobiliare**, ovvero
- ◆ che **gestiscono portali telematici**,

mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare

Tali contratti, tesi a soddisfare esigenze abitative transitorie (anche per finalità turistiche), sono individuati sulla base delle caratteristiche dei soggetti, dell'oggetto e della durata. **Non è richiesta l'adozione di un particolare schema contrattuale** per indicare gli elementi del contratto.

Nel dettaglio, per quanto riguarda i soggetti, il contratto deve essere **stipulato da persone fisiche che pongono in essere la locazione al di fuori dell'attività d'impresa**. La Legge 178/2020²⁸ riconosce il regime fiscale delle locazioni brevi solo in caso di destinazione alla locazione breve di **non più di 4 appartamenti** per ciascun periodo d'imposta²⁹.

Circa l'oggetto del contratto, gli immobili posti in locazione debbano essere a destinazione residenziale / finalità abitative.

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni dell'art. 3 del D.lgs. 23/2011 in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca.

Si ricorda, che la normativa attribuisce un ruolo particolare ai soggetti che svolgono la funzione d'intermediazione nella conclusione del contratto o che

²⁷ Come previsto dal comma 1 dell'art. 4 del D.L. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla Legge 96/2017, rubricato "Regime fiscale delle locazioni brevi".

²⁸ art. 1, comma 595.

²⁹ Ne consegue che, in caso di destinazione alla locazione breve di 5 o più appartamenti, l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale, condizione che preclude l'applicazione del regime fiscale delle locazioni brevi.



	<p>intervengono nella fase del pagamento in quanto sono tenuti³⁰ a effettuare determinati adempimenti.</p> <p>In particolare, per quanto qui d'interesse, gli intermediari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se intervengono nella stipula dei contratti, devono comunicare all'Agenzia delle entrate i dati a essi relativi; ◆ se incassano o intervengono nel pagamento del canone di locazione o dei corrispettivi lordi, devono: <ul style="list-style-type: none"> ✓ operare una ritenuta, ✓ effettuare il relativo versamento, e ✓ rilasciare la certificazione.
<p>LA MODIFICA DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA</p>	<p>Con riguardo ai redditi derivanti dalle locazioni brevi, la nuova disposizione prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ un aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, ora stabilita nella misura ordinaria del 26% in luogo del 21%, e ◆ contestualmente riconosce al locatore la facoltà di usufruire dell'aliquota ridotta del 21% relativamente ai redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d'imposta, a scelta del contribuente. <p>La disposizione trovi applicazione a decorrere dal 01.01.2024³¹.</p> <p>In altri termini l'imposta sostitutiva nella misura del 26% è dovuta relativamente ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve maturati pro-rata temporis a partire da inizio gennaio 2024, indipendentemente da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dalla data di stipula dei predetti contratti, e ◆ dalla percezione dei canoni. <p>Quanto appena detto, fatta salva la facoltà di usufruire dell'aliquota ridotta del 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare specificamente individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.</p>
<p>LA RITENUTA OPERATA DAI SOGGETTI INTERMEDIARI E LE ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE</p>	<p>Per effetto della nuova formulazione della disposizione, i soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, sono tenuti a operare, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ del 21%; ◆ da effettuarsi a titolo d'acconto sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario. <p>I dati dell'imposta dovuta, così come delle ritenute subite e dell'imposta a saldo devono essere parimenti indicati nella dichiarazione dei redditi.</p>

³⁰ ai sensi dei commi da 4 a 5-ter dell'art. 4 del D.L. 50/2017.

³¹ data di entrata in vigore della "Legge di Bilancio 2024".



**GLI ADEMPIMENTI
DEGLI
INTERMEDIARI
NON RESIDENTI**

Nella **nuova formulazione**, è **confermata** la **previsione** già contenuta nell'**originario enunciato**, secondo cui i **soggetti non residenti** (sia **residenti UE** che **extra-UE**), che hanno una **stabile organizzazione in Italia**³², qualora:

- ◆ **incassino i canoni** o i **corrispettivi** relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero
- ◆ **intervengano nel pagamento** dei predetti **canoni o corrispettivi**,

effettuano gli adempimenti previsti dall'art. 4 **tramite la stabile organizzazione**.

In base all'ultimo periodo del citato comma 5-bis, invece, i **soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea**, riconosciuti **privi** di una **stabile organizzazione** in Italia, possono:

- ◆ **adempiere direttamente** agli **obblighi** in questione, o
- ◆ **nominare**, quale responsabile d'imposta, un **rappresentante fiscale in Italia**.

Diversamente, in base al secondo periodo del medesimo comma 5-bis, i **soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea**, con una **stabile organizzazione** in uno **Stato membro dell'Unione**, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, **assolvono** agli **adempimenti** tramite la stessa **stabile organizzazione**; in **mancanza** del riconoscimento di una **stabile organizzazione** nell'Unione europea, tali soggetti, in qualità di responsabili d'imposta, assolvono ai predetti adempimenti **nominando un rappresentante fiscale**³³.



L'Amministrazione finanziaria evidenzia come resta fermo che, per i citati **soggetti, residenti al di fuori dall'Unione europea** e **privi** di una **stabile organizzazione** nella stessa **UE**, che **non ottemperano** alla **nomina del rappresentante fiscale**, opera la disposizione³⁴ che prevede una **responsabilità solidale** dei **soggetti residenti** nel territorio dello Stato che appartengono al loro **stesso gruppo**.

³² ai sensi dell'art. 162 del Tuir.

³³ individuato tra i soggetti di cui all'art. 23 del D.P.R. 600/1973.

³⁴ ora contenuta nel terzo periodo del comma 5-bis.



IL REGIME DEL MARGINE E METODO FORFETARIO CALCOLO DEL MARGINE AI FINI IVA E ADEMPIMENTI

INTRODUZIONE

Il **regime del margine**, come già sappiamo, è un regime speciale Iva applicato ai **beni usati, agli oggetti d'arte, da collezione o antichità**. Esso permette ai soggetti passivi che vendono tali beni di **non applicare l'IVA sul prezzo totale**, ma soltanto sulla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto del bene (margine di profitto). Questo regime **è particolarmente rilevante per i commercianti di tali beni per evitare una doppia imposizione sullo stesso bene**.

Tale regime speciale è utilizzabile per i **beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione** che, dopo la prima uscita dal circuito commerciale, sono **ceduti dal consumatore finale privato** a un **soggetto passivo d'imposta** ai fini della **successiva rivendita**.

Esistono **tre differenti metodi di calcolo** del c.d. "margine": analitico, forfetario e globale.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" esaminiamo il **metodo forfetario**, applicabile solo in specifici casi normativamente previsti, con il quale il margine viene determinato attraverso l'applicazione di una percentuale forfetaria prestabilita dalla legge al prezzo di vendita del bene usato.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cos'è** il regime del **margine**?
2. **Quando** può essere **applicato** il **metodo forfetario**?
3. **Come** viene **determinata la base imponibile per il calcolo dell'IVA** nel **metodo forfetario**?
4. **Quali** sono gli **obblighi formali** e di **certificazione delle vendite**?
5. **Come** devono essere **fatturate le cessioni di beni**?



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHE COS'È IL REGIME DEL MARGINE?

R.1. Il **regime del margine** è disciplinato dagli artt. 36-40-bis del D.L. 41/1995³⁵, convertito in Legge 85/1995, recepiti in attuazione della Direttiva 94/5/CE.

Tale regime speciale è volto ad **evitare fenomeni di doppia** o di **reiterata imposizione** per i **beni** che, dopo essere già **usciti** dal primo **circuito commerciale**, siano **ceduti ad un soggetto passivo d'imposta ai fini della successiva rivendita** e prevede, in pratica, l'**assoggettamento ad IVA** della sola **differenza** – il c.d. "margine" – tra **corrispettivo di vendita** e **prezzo di acquisto** maggiorato dei costi relativi ai servizi accessori.

Può essere **applicato** solo in presenza di **determinati requisiti**:

- ◆ **oggettivi;**
- ◆ **soggettivi;**
- ◆ **territoriali.**

Il **regime del margine** si applica a:

- ◆ **beni mobili usati**, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione. Sono considerati tali:
 - ✓ quelli acquistati da soggetti privati italiani o appartenenti alla UE,
 - ✓ beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente
 - ✓ l'acquisto o l'importazione,
 - ✓ beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro,
- ◆ **oggetti d'arte,**
- ◆ **oggetti d'antiquariato e da collezione**, indicati nella tabella allegata al DL 41/95, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea.

I **soggetti interessati** al regime del margine:

- ◆ i soggetti passivi/rivenditori, ovvero quei soggetti che abitualmente svolgono l'attività commerciale di rivendita dei beni soggetti al regime del margine, sia in forma stabile che ambulante, sia al dettaglio che all'ingrosso (antiquari, commercianti di beni usati, robivecchi, chincaglieri ecc....)
- ◆ tutti gli altri soggetti passivi di imposta che non svolgono abitualmente l'attività di cui al punto precedente, ma che anche solo occasionalmente acquistano e vendono beni soggetti al presente regime. Per questi soggetti occorre ricordare che vige una facilitazione, infatti essendo operazioni occasionali, quelle poste in essere, si ha la possibilità di applicare il regime del margine.

La misura dell'Iva che il rivenditore è tenuto a liquidare segue regole particolari **volte a tassare il margine** conseguito nella transazione di rivendita del bene. Per il calcolo del "margine" è previsto l'utilizzo di **tre metodi diversi**:

Analitico (o ordinario)

³⁵ in ambito europeo, ad oggi, la disciplina è contenuta nella Direttiva 2006/112/CE in particolare dagli artt. 311 e ss.



<p>il margine è il risultato della differenza positiva tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto aumentato delle spese di riparazione ed accessorie occorse.</p>
<p style="text-align: center;">Forfettario (o percentuale)</p> <p>il margine viene determinato applicando al prezzo di vendita una percentuale forfettaria prestabilita, rappresentativa del grado di "marginalità" associato all'operazione commerciale.</p>
<p style="text-align: center;">Globale</p> <p>il margine viene calcolato globalmente con riferimento all'ammontare complessivo delle cessioni e degli acquisti effettuati nel mese o trimestre di riferimento.</p>

Nel presente approfondimento esaminiamo il calcolo con il **metodo forfettario**.

D.2. QUANDO PUÒ ESSERE APPLICATO IL METODO FORFETTARIO?

R.2. Il **metodo forfettario**³⁶ del regime del margine, è un metodo "**semplificato**" nella **modalità di calcolo del margine** ed è applicabile per alcune categorie di soggetti o di beni espressamente stabiliti dalla legge, per i quali spesso non è agevole la determinazione analitica del prezzo d'acquisto.

In particolare, **è utilizzato per le cessioni**:


- ◆ di **oggetti d'arte** il cui **prezzo** risulta **mancante, privo di rilevanza o non determinabile**. In merito, la C.M. n. 177/E del 1995 ha precisato che *"La irrilevanza del prezzo d'acquisto può essere ravvisata nelle ipotesi in cui questo risulti simbolico rispetto al valore dell'oggetto d'arte. Il prezzo indeterminabile può ravvisarsi nelle ipotesi in cui le modalità di acquisto siano state tali da non consentirne l'attribuzione al singolo oggetto d'arte: si pensi al caso in cui il rivenditore abbia corrisposto un prezzo unico per un'universalità di beni"*;
- ◆ effettuate da soggetti che esercitano **l'attività di commercio** al dettaglio **esclusivamente in forma ambulante**. Pertanto, i soggetti che cedono beni usati, oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, sia in forma ambulante che con sede fissa, sono tenuti all' applicazione degli altri metodi (ordinario o globale) di determinazione del margine;
- ◆ di **parti, pezzi di ricambio e componenti** derivanti dalla **demolizione di mezzi di trasporto** ovvero di **apparecchiature elettromeccaniche** (si pensi alle parti di frigoriferi, lavatrici);
- ◆ di **francobolli da collezione** e di **collezioni di francobolli**;
- ◆ di **prodotti editoriali di antiquariato** venduti in sede fissa o in forma ambulante;
- ◆ di **prodotti editoriali non di antiquariato** da chiunque effettuate.

D.3. COME VIENE DETERMINATA LA BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DELL'IVA NEL METODO GLOBALE?

³⁶ disciplinato dell'articolo 36, comma 5 del Decreto Legge 41/1995.



R.3. Con il regime del margine forfettario, il **margine lordo viene calcolato applicando una percentuale fissa**, stabilita dalla legge, **al prezzo di vendita del bene comprensivo di IVA.**



Il margine così determinato **“assorbe”** tutti i costi, infatti non è possibile detrarre l'imposta sul valore aggiunta pagata sul costo d'acquisto, sulle spese accessorie e di riparazione dei beni ceduti. Questo perché la percentuale fissa da applicare tiene conto di qualsiasi onere connesso al recupero del bene, pertanto, alla determinazione del margine non concorrono le spese di riparazione ed accessorie sostenute dal rivenditore.

Ovviamente il metodo forfettario **esclude l'ipotesi del margine negativo.**

La **percentuale** da applicare **varia in funzione del tipo di bene** oggetto della cessione ed è sostitutiva di tutti i costi sostenuti per la vendita del bene.

Le **percentuali** fissate dalla legge sono:

Tipologia di operazione/attività	Percentuale forfait
Le cessioni di oggetti d'arte il cui prezzo risulta mancante, privo di rilevanza o non determinabile	60%
Il commercio esclusivamente in forma ambulante	50%
Le cessioni di parti, pezzi di ricambio e componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto ovvero di apparecchiature elettromeccaniche	50%
Le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato venduti in sede fissa	50%
Le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato venduti in forma ambulante	25%
Le cessioni di prodotti editoriali non di antiquariato da chiunque effettuate	25%
Le cessioni di francobolli da collezione e di collezioni di francobolli	50%

Una volta determinato il margine si procede allo scorporo dell'IVA.

Operativamente si arriva alla base imponibile attraverso **i seguenti passaggi** logici:

- ◆ Determinazione del margine tramite applicazione della percentuale corrispondente alla tipologia di bene ceduto;
- ◆ Determinazione della base imponibile tramite la procedura di scorporo dell'iva;
- ◆ Calcolo dell'iva da liquidare.

Esempio 1 – Iva sul margine, applicazione del metodo forfettario

La società X s.r.l. (operante in sede fissa) **cede** prodotti editoriali d'antiquariato per 1.000,00 euro, acquistati ad 200,00 euro (IVA compresa). Si utilizza il metodo forfettario per la



determinazione del margine.

X S.R.L.	
Prezzo di vendita del bene	1.000,00
Costo d'acquisto	IRRILEVANTE
Spese accessorie	IRRILEVANTE
Percentuale forfetaria	50%
Margine forfetario lordo (1.000x50%)	500,00

Una volta determinato il margine lordo **occorre determinare l'imponibile e l'IVA** applicando la percentuale di **scorporo** corrispondente all'aliquota del bene:

Margine forfetario lordo	500,00
Margine forfetario netto (500/1,22)	409,83
IVA (500 - 409,83)	90,17

Esempio 2 – Iva sul margine, applicazione del metodo forfetario

Un commerciante ambulante acquista un prodotto editoriale d'antiquariato, i dettagli dell'operazione sono i seguenti:

- ◆ Prezzo di acquisto = € 120,00
- ◆ Spese di riparazione = 16,39 + iva 22% = 20,00
- ◆ Corrispettivo di vendita lordo = € 300,00
- ◆ Aliquota Iva vendita = 22%

Il rivenditore applica l'iva sul margine secondo il metodo forfetario ed attraverso i seguenti calcoli:

- ◆ Margine lordo = $300,00 \times 25\% = 75,00$
- ◆ Base imponibile = $(75/122) \times 100 = 61,48$ (scorporo dell'iva)
- ◆ IVA sul margine da liquidare = $61,48 \times 22\% = 13,52$
- ◆ Incidenza del costo forfetariamente presunto = $100\% - 25\% = 75\%$

D.4. QUALI SONO GLI OBBLIGHI FORMALI E DI CERTIFICAZIONE DELLE VENDITE?

R.4. Per i contribuenti che determinano il margine con il metodo forfetario, ai sensi del comma 5 dell'articolo 36, sono previste **modalità di annotazione semplificate**. In particolare, in virtù dell'articolo 38, comma 3, del D.L. n. 41/1995 – rubricato “fatturazione e registrazione” – tali operatori **non sono tenuti all'istituzione del registro speciale**.

Pertanto, c'è l'obbligo di:

- ◆ **certificazione delle operazioni attive** secondo le regole ordinarie di cui dall' art. 24 del D.P.R. n. 633/1972, ma con peculiarità legate al regime speciale;
- ◆ tenere i **registri di acquisti e vendite/corrispettivi** secondo le regole ordinarie IVA;
- ◆ presentare la **dichiarazione IVA annuale**.

Chi opera applicando il regime del margine con il metodo forfetario, **è esentato dall'obbligo di**



tenuta del registro di carico e scarico ma deve comunque annotare i corrispettivi delle operazioni effettuate nel registro dei corrispettivi, avendo cura di separarli rispetto a quelli relativi ad altre operazioni eventualmente effettuate.

Per quanto riguarda gli acquisti, non è previsto in questo caso alcun obbligo di registrazione, essendo sufficiente numerare e conservare la relativa documentazione.

D.5. COME DEVONO ESSERE FATTURATE LE CESSIONI DI BENI?

R.5. Le cessioni di beni oggetto del regime del margine devono essere certificate secondo le regole IVA ordinarie, pertanto, laddove il rivenditore fosse un commerciante al dettaglio, lo stesso deve emettere lo **scontrino**, diversamente è tenuto ad emettere la **fattura elettronica**.

I rivenditori di *libri*³⁷, *riviste*, *periodici* e altri beni di *modico valore* sono **esonerati**³⁸ dall'obbligo di certificazione.

La fattura elettronica emessa **non conterrà l'indicazione dell'imponibile e dell'IVA** bensì il prezzo complessivo e l'annotazione che si tratta di un'operazione soggetta al regime del margine – **natura IVA "N5"** – con l'indicazione del riferimento di legge.

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario			
TD01 fattura		100	10-04-2024				

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	CESSIONE DI PRODOTTI EDITORIALI DI ANTIQUARIATO		1.000,00			N5	1.000,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Cessioni reg. margine forfait art.36 c.5 DL41/95	N5	0,00	0,00	1.000,00	0
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
2,00			0,00	1.000,00	

La fattura così emessa non costituisce titolo per la rivalsa IVA e, analogamente, la stessa non consente al cessionario di detrarre l'IVA.

Anche adottando il regime forfettario, il rivenditore può avvalersi del regime iva normale per una o più cessioni, tuttavia tale scelta deve essere comunicata nella dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta in cui le operazioni hanno luogo.

³⁷ Non oggetto d'antiquariato.

³⁸ Art. 2 D.P.R. n. 696/1996.



PRASSI DELLA SETTIMANA

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 23 del 13.05.2024	Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, dei crediti di imposta relativi ai procedimenti di mediazione civile e commerciale di cui all'articolo 20, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Risoluzione 24 del 13.05.2024	Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito di imposta spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita
Risoluzione 25 del 15.05.2024	Crediti di imposta per investimenti "Transizione 4.0" - articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 11/E del 15 maggio 2024	Novità sulla disciplina delle locazioni brevi (Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024).
--------------------------------------	---

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana** dalla **n. 102 del 13.05.2024** alla **n. 107 del 16.05.2024** consultabile direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di MAGGIO 2024](#)



LO SCADENZARIO DAL 17.05.2024 AL 31.05.2024

Lunedì 20 maggio 2024

Le **imprese elettriche** devono inviare la **Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV** addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel **mese di aprile** (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Lunedì 27 maggio 2024³⁹

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

relativi alle operazioni effettuate nel **mese di aprile 2024**, per i soggetti Iva con obbligo mensile.

Venerdì 31 maggio 2024

I soggetti obbligati all'assolvimento **dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno 2024** devono procedere al pagamento in un'unica soluzione dell'imposta utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-Ep.

Se l'importo dell'imposta di bollo dovuta per il **primo trimestre non supera 5.000 euro**, il versamento può essere effettuato entro il **30 settembre**.

Venerdì 31 maggio 2024

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente ad **aprile 2024** residenti in **Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 maggio 2024. Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato

³⁹ Il termine ordinario del 25, cadendo di sabato fa slittare la scadenza al primo giorno non festivo successivo, ovvero al 27 maggio 2024.



di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell'ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

- ◆ **pagoBollo** on line (servizio online di ACI denominato Bollonet)
- ◆ le Delegazioni ACI
- ◆ le Agenzie Sermetra
- ◆ i **Punti vendita Mooney**
- ◆ **Poste Italiane**, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
- ◆ i punti vendita **Lottomatica**
- ◆ **le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)**
- ◆ **Banche e altri Operatori aderenti all'iniziativa PSP** tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, **Sportelli** Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
- ◆ l'**app IO**, cliccando **direttamente** sull'avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un qr-code o digitando manualmente i dati.

Venerdì **31 maggio 2024**

I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose **con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto ad aprile 2024** residenti in **Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.

Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Venerdì **31 maggio 2024**

Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per



ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l'IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

Venerdì **31 maggio 2024**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Venerdì **31 maggio 2024**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della **Dichiarazione mensile** dell'ammontare degli **acquisti intracomunitari** di beni registrati **con riferimento al secondo mese precedente**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Venerdì **31 maggio 2024**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare **l'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/05/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/05/2024**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

Venerdì **31 maggio 2024**

I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato,



la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 1° trimestre solare del 2023, ovvero:

- ◆ relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo (soggetti mensili);
- ◆ relative al 1° trimestre (soggetti trimestrali)

utilizzando il modello utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", esclusivamente in via telematica.

Venerdì **31 maggio 2024**

Le imprese di assicurazione e le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, devono presentare la **Denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale precedente**, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, previsto dall'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico dell'Agenzia delle Entrate.

Venerdì **31 maggio 2024**

I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell'adesione alla Rottamazione quater devono provvedere al versamento della **4° rata del debito residuo** che è stato **comunicato dall'Agente della riscossione** per perfezionare la "**definizione agevolata**" dei **carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**.

La norma prevede comunque una tolleranza nel pagamento di **cinque giorni**.

Venerdì **31 maggio 2024**

Prorogato al **31 maggio 2024** (decreto legge 39/2024) il termine ultimo per **perfezionare la procedura di regolarizzazione**. La nuova scadenza è valida:

- ◆ sia per le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti (cioè, quelle previste dalla norma originaria contenuta nella legge di bilancio 2023)
- ◆ sia le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 (cioè, quelle successivamente ammesse dal "decreto Milleproroghe").

Entro tale data vanno rimosse le irregolarità od omissioni e versate le somme dovute.

- ◆ Per quanto riguarda le **violazioni relative all'anno 2021 e a quelli precedenti**, se si opta per la rateizzazione, entro



il 31 maggio 2024 bisogna versare le **prime cinque rate** (quelle in scadenza il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023 e il 31 marzo 2024), mentre le restanti tre, maggiorate degli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, continuano a essere dovute, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024.

- ◆ Per quanto riguarda invece le **violazioni relative all'anno 2022**, se si sceglie di rateizzare, i termini di pagamento delle tre rate successive alla prima del 31 maggio 2024 rimangono fissati, rispettivamente, al 30 giugno 2024, al 30 settembre 2024 e al 20 dicembre 2024; anche in questo caso, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024.
-

